

**DISCIPLINARE “TIPO” PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLI
AA.TT.CC. DELLA REGIONE ABRUZZO**

Art. 1

1. Al fine di conformare e coordinare la programmazione e la pianificazione faunistica-venatoria nel rispetto della L. 157/1992 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/2004 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale Ungulati n. 1/2017 e ss.mm.ii., in osservanza del presente disciplinare ogni A.T.C. procede all’approvazione di un proprio disciplinare esecutivo per l’esercizio dell’attività di prelievo selettivo della specie *Sus scrofa*.

Art. 2

1. Il prelievo in selezione è consentito all’interno dell’arco temporale massimo previsto nell’anno di riferimento da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
2. L’A.T.C., nel rispetto della L. 157/1992 e ss.mm.ii., dell’art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii., del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii. e per l’ottenimento degli obiettivi dei piani gestionali e di prelievo, stabilisce le modalità operative nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

Art. 3

1. La caccia di selezione può essere utilizzata anche al fine di contrastare i danni che i cinghiali apportano alle colture agricole. Le segnalazioni di danni devono essere inviate congiuntamente alla Polizia Provinciale (di seguito PP) e all’A.T.C. competente per territorio; nel caso di segnalazione inviata solo alla PP, quest’ultima è tenuta a comunicarla entro 48 ore all’A.T.C. competente per territorio.
2. Per la Provincia di Pescara la segnalazione deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo (di seguito DA) e all’A.T.C. Pescara; nel caso di segnalazione inviata solo al DA, quest’ultimo è tenuto a comunicarla entro 48 ore all’A.T.C. Pescara.
3. L’A.T.C., ricevuta la segnalazione, provvede entro 48 ore ad attivare le misure di contrasto dei danni anche attraverso la caccia di selezione.

Art. 4

1. Ogni cacciatore di selezione, abilitato al prelievo selettivo del cinghiale (lettera c, comma 1, art. 3, Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017, iscritto o ammesso all’A.T.C., è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di prelievo dell’A.T.C. e nel relativo disciplinare oltre al rispetto dei periodi e delle modalità operative dallo stesso stabilite.
2. Al fine di rendere sostenibile l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale con gli obiettivi di tutela dell’Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il DA, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d’intesa con gli A.T.C. interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000, può disporre eventuali integrazioni e modifiche anche a carattere temporaneo di misure utili e necessarie alla sostenibilità dell’attività di selezione con la presenza dello stesso oltre a quelle già previste nell’appendice 1 al presente disciplinare.

Art. 5

1. Qualora l'A.T.C. includa territori in ZPE, ZPS o ZSC con presenza dell'Orso bruno marsicano, lo stesso redige specifica appendice al proprio disciplinare attenendosi a quella posta a corredo del presente disciplinare e concorda la sostenibilità delle attività con gli enti gestori.

Art. 6

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii..
2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane.
3. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, art. 3, del Reg. Reg. n. 1/2017.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii..
5. Le armi utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100; la taratura può essere autocertificata dal cacciatore con apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. L'A.T.C. può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 7

1. L'A.T.C. per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio vocato si può avvalere preferibilmente dei capisquadra e/o vice-capisquadra assegnatari delle zone di caccia, o di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione assegnati alle singole zone di caccia al Cinghiale.
2. L'A.T.C. per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio non vocato si può avvalere di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione iscritti all'A.T.C. e non appartenenti ad alcuna squadra assegnataria di una zona di caccia al cinghiale.
3. L'A.T.C. ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione e la verifica delle uscite. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'A.T.C., così come previsto dal Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., rispetto al quale l'A.T.C. stesso si riserva di applicare un sistema di penalità e premialità, così come previsto all'art. 6 comma, lett. c del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii..
4. E' obbligo dell'A.T.C. comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e PP la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al cinghiale.
5. L'A.T.C., se verifica la mancata o negligente partecipazione dei selegacciatori alle attività programmate,provvede alla sostituzione degli stessi con altri selegacciatori, anche in deroga al comma 8 dell'art. 8.

Art. 8

1. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice, di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'A.T.C. per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
2. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice devono assicurare: a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'A.T.C. e i selegacciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti; b)l'efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello

svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'A.T.C.; c) l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti; d) la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli A.T.C.; e) l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti; f) gestione e manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e area non vocata, laddove previste.

3. L'A.T.C. può prevedere forme di premialità o di penalità per i capisquadra/vice, referenti e/o singoli selecacciatori nel rispetto del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., eventualmente, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati mediante una redistribuzione nel rispetto dei piani annuali di prelievo.
4. L' A.T.C., nel rispetto del Piano di prelievo, può stabilire per i singoli cacciatori di selezione, assegnati alle zone di caccia, ricadenti in macroarea e in area non vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; ogni A.T.C. autonomamente stabilisce i criteri in base ai quali ripartire i capi da abbattere.
5. I capi da abbattere, nelle aree vocate e nelle aree non vocate, sono assegnati dall'A.T.C. ai cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'A.T.C. stesso.
6. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'A.T.C., così come la modulistica per il prelievo in selezione.
7. Per accrescere la sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione o giallo ad alta visibilità.
8. Nel rispetto del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii. ogni cacciatore di selezione, ammesso al prelievo del Cinghiale dall'A.T.C. ed appartenente alla squadra, esercita l'attività nella sua zona di caccia mentre per i selecacciatori non appartenenti alla squadra l'A.T.C. assegna, prioritariamente, una zona libera all'interno dell'area vocata, qualora disponibile, altrimenti una zona nel territorio non vocato. L'A.T.C. garantisce l'assegnazione delle zone mediante opportuna programmazione delle attività.
9. Ogni cacciatore di selezione, abilitato al prelievo del Cinghiale e iscritto all'A.T.C., inoltra domanda scritta su modulo precompilato secondo le modalità stabilite dall'A.T.C.
10. L'assegnazione delle zone di caccia nelle aree vocate e nelle aree non vocate viene effettuata dall'A.T.C. nel rispetto del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., degli obiettivi gestionali dell'A.T.C. previsti nei piani di prelievo e nel rispetto del presente disciplinare.
11. Non sono ammesse richieste di assegnazione di zone di caccia ricadenti all'interno di un A.T.C. da parte di cacciatori di selezione iscritti ad una squadra di caccia in braccata/girata di un altro A.T.C. abruzzese.
12. L'A.T.C. può stabilire un eventuale ordine di priorità per l'assegnazione all'area non vocata.
13. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle ZC delle aree vocate, sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. prima dell'avvio della caccia di selezione.
14. Nell'area non vocata: a. da parte dell'A.T.C. non si applica alcuna limitazione quantitativa nell'assegnazione a ciascun selecacciatore dei capi da abbattere; b. i capi di cui alla lettera precedente sono assegnati senza distinzione in sesso e classi di età.
15. L'A.T.C. provvede ad effettuare verifiche periodiche dei piani di prelievo in attuazione del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii., del presente disciplinare e dei sistemi di penalità e premialità predisposti dallo stesso ai fini dell'ottenimento degli obiettivi preposti.
16. Nel caso in cui in una ZC di macroarea non operino selecacciatori iscritti alla squadra assegnataria della medesima, l'A.T.C. provvede ad assegnare a questa un opportuno numero di selecacciatori che si rendano disponibili ed in grado di garantire gli obiettivi gestionali.

17. L'A.T.C. suddivide le ZC delle aree vocate e l'area non vocata in "sottozone"; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.
18. L'esercizio della caccia di selezione da parte del selecciatore si svolge all'interno della sottozona della ZC e della sottozona dell'area non vocata secondo la pianificazione e programmazione dell'A.T.C.
19. Il prelievo nelle singole sottozone o quadranti di prelievo è consentito ad un singolo cacciatore.

Art. 9

1. È fatto divieto di sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia.
2. L'A.T.C. deve garantire un sistema per la registrazione dell'"uscita di caccia" che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. Data;
 - b. Nome e cognome;
 - c. Ora di registrazione (o di comunicazione in caso di sistema informatico) dell'uscita;
 - d. Sottozona n...;
 - e. Modello e targa auto;
 - f. Firma uscita e rientro (vale la comunicazione in caso di sistema informatico, vale l'indicazione di chiusura sul tesserino nel caso di tesserino rilasciato dall'ATC);
 - g. Solo in caso di abbattimento del cinghiale segnalare il capo abbattuto o ferito e il n. di colpi esplosi;
 - h. Nell'utilizzo del sistema informatico, l'accesso deve essere consentito anche agli organi di vigilanza.
3. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve obbligatoriamente registrare la propria "uscita di caccia" nei sistemi stabiliti dall'A.T.C. quali:
 - a) bacheca di riferimento;
 - b) sistema informatico;
 - c) tesserino fornito dall'A.T.C. per la caccia di selezione.La registrazione del cacciatore di selezione nella bacheca/sistema informatico o il rilascio del tesserino per la caccia di selezione valgono quale autorizzazione per svolgere la caccia di selezione.
4. Una volta registrata l'uscita il cacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona (o quadrante) a cui si è registrato senza prima aver effettuato una nuova comunicazione/registrazione alla bacheca o al sistema informatico;
5. È considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto, ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba termina alle ore 9:00.
6. La prenotazione presso le bacheche o il sistema informatico può essere effettuata a partire da due ore prima dell'alba per le uscite mattutine e due ore prima del tramonto per le uscite serali. I singoli orari, nel rispetto dell'arco temporale, sono definiti dagli A.T.C. in base alle proprie esigenze.
7. Gli A.T.C. in attesa di adottare un sistema informatico per la registrazione e la comunicazione delle uscite, in alternativa alle bacheche, possono utilizzare un tesserino per la caccia di selezione previa calendarizzazione giornaliera delle uscite di ogni singolo cacciatore da comunicare alla PP e ai Carabinieri Forestali.
8. In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni l'A.T.C. può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo in una sottozona

diversa. La comunicazione è concordata preventivamente anche con il caposquadra/vice e/o referente.

9. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.
10. Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
11. Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale anche il materiale e i documenti forniti dall'A.T.C.
12. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto e il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
 - b) recarsi sull'anschluss dove deve essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
 - c) limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'anschluss e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
 - d) contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o gli agenti di PP che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.
13. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b) apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
 - c) comunicare al caposquadra e/o vice e al referente e/o vice l'abbattimento.

Art. 10

1. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Per le indagini trichinoscopiche ogni seleggiatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'A.T.C.
3. I capisquadra e/o vice e i referenti e/o vice devono consegnare all'A.T.C., entro 72 ore, tutte le informazioni e/o documenti richiesti.

4. È vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato. L'A.T.C. può sospendere la caccia di selezione per motivi gestionali quali censimenti ungulati e/o minuta selvaggina stanziale e/o migratoria, per prove cinofile, o per quanto altro riterrà necessario.
5. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o nella data stabilita annualmente dall'A.T.C., ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare le fascette non utilizzate.
6. Nel caso in cui un cacciatore dopo 15 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'A.T.C. insindacabilmente può, sentito l'RCS, riassegnare tutto il piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore in attuazione del disciplinare e delle modalità operative stabilite dall'A.T.C.
7. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio da parte del Comitato di gestione dell'A.T.C.
8. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, (lett. h, comma 1, art. 3 del Reg. Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.) i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori.
9. L'A.T.C. ha l'obbligo di segnalare alla PP le persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascette.
10. L'A.T.C. può richiedere una quota di iscrizione per l'esercizio della caccia di selezione nel rispetto della L. 10/2004 e ss.mm.ii. e dei relativi statuti.

Art. 10

1. Per contrastare il rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana in Italia, è fatto obbligo a tutti i selecontrollori/selecacciatori di segnalare alle competenti autorità (Guardie Venatorie, PP, Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari):
 - a) ogni capo abbattuto che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo,
 - b) il ritrovamento di carcasse di cinghiale intere e/o parzialmente predate o putrefatte poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

N.B: per i riferimenti normativi delle disposizioni di cui al presente disciplinare si rimanda a i contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2017.

APPENDICE 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale

- I. Modifica delle cartografie riportanti le sottozone per la caccia di selezione (v. art. 26) per il posizionamento dell'operatore in caccia di selezione, con eliminazione di tutte le sottozone non adeguate per l'appostamento fisso, ovvero tutte le celle in cui si ha più del 50% occupato da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusteto. Possono essere individuati anche punti fissi dove posizionare le altane.
- II. Indicazione a priori, ed in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso", delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione.
- III. Eventuale sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno se richiesti dall'Ente Parco per la ZPE o all'Ente gestore del SIC Orso; nel mese di giugno l'intervento in caccia di selezione potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta di intervento a causa di danneggiamenti in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- IV. Sospensione della caccia di selezione su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", in caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso; l'A.T.C. in questi casi provvede automaticamente alla sospensione della caccia di selezione con tempestiva comunicazione a tutti i selescacciatori di interdizione delle sottozone indicate.
- V. Riattivazione del prelievo nelle sottozone al punto IV solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VI. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche (v. art. 29) a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) inviata all'A.T.C. e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, PP, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- VIII. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- IX. È fatto obbligo all'A.T.C. informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" di eventuali positività patologiche riscontrate tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.